



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI LONGI

Dei Comuni di Frazzanò, Galati Mamertino, Longi, Mirto e San Salvatore di Fitalia

Via Vittorio Veneto 98070 – LONGI (Me) ☎ 0941-485153

CODICE MECCANOGRAPHICO: MEIC847009 – AMBITO TERRITORIALE: SIC0016

CODICE FISCALE: 84004830836 – CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFXP2

PEO: meic847009@istruzione.it – PEC: meic847009@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.comprensivolongi.edu.it>

Istituto Comprensivo Statale - Longi
Prot. 0005576 del 02/12/2021
(Uscita)

A.S. 2021/22
Circolare n. 112

Al personale
Al Dsga
Atti
Sito

Oggetto: Obbligo vaccinale ex D.L. 172/2021

Si comunica alle componenti in indirizzo che il Decreto Legge n. 172/2021 entrato in vigore a far data dal 27 novembre 2021, introduce *Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali*, tra cui **l'obbligo vaccinale** per tutto il personale scolastico a **partire dal 15 dicembre 2021 da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19.**

Si precisa che, al momento dell'emanazione della presente circolare non sono state ancora pubblicate note tecniche dal MIUR e dal Ministero della Salute, pertanto il riferimento normativo, in atto, è unicamente il D.L. 172/21 di cui si consiglia un'attenta lettura. Fermo restando quanto statuito nel Decreto in oggetto si comunica quanto segue:

1. Il Dirigente scolastico è tenuto a verificare il rispetto dell'obbligo vaccinale e ad invitare immediatamente gli inadempienti a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione o il differimento o l'esenzione della stessa, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi entro 20 giorni dall'invito, o comunque l'eventuale insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.
2. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il Dirigente invita gli interessati a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'avvenuta vaccinazione.
3. In caso di mancata presentazione della documentazione, il Dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo e ne dà comunicazione agli interessati. L'atto di accertamento dell'inadempimento determina l'immediata la sospensione dal diritto di svolgere l'attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
4. Per il periodo di sospensione, non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati. La sospensione è efficace fino alla comunicazione da parte dell'interessato al datore di lavoro dell'avvio o del successivo completamento del ciclo vaccinale primario o della

somministrazione della dose di richiamo e comunque non oltre il termine di sei mesi a decorrere dal 15 dicembre 2021

In caso di somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario, la certificazione verde COVID-19 ha una validità di 9 mesi, e non più di 12 mesi, a far data dalla medesima somministrazione.

Inoltre si comunica che, con circolare n. 53922 del 25/11/2021, il Ministero della Salute ha disposto **la proroga della validità delle certificazioni di esenzione** alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 fino al 31 dicembre 2021.

Il D.L. 172/2021 è consultabile al link

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/11/26/21G00211/sg>

Si ringrazia per la consueta collaborazione.

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Teresa SANTOMARCO TERRANO

Firma autografa omessa

ai sensi dell'art. 3 del D.lgs. n. 39/1993

